

COMUNE DI ARZERGRANDE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

MOSTRA MERCATO DI COSE USATE E D'ALTRI TEMPI

Il presente regolamento:

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24/05/2013;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08/03/2013 al 23/03/2013 Reg. Pubbl. n. 453;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal ____28/06/2013 al 07/07/2013____. Reg. Pubbl. n. .505.....

**Arzergrande li
15/07/2013**

Il Segretario Comunale
f.to Baldo dr. Fabrizio

REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO DI COSE USATE E D'ALTRI TEMPI

Art. 1 ISTITUZIONE

1. E' istituito, ogni ultima domenica del mese, il mercatino delle cose usate e d'altri tempi da svolgersi in località Arzergrande capoluogo di questo Comune.

2. Diverse modalità di svolgimento, sia di luogo che di orario, ivi compresa la sospensione temporanea della manifestazione, sono deliberate dalla Giunta Comunale con almeno mesi uno di anticipo.

Art. 2 PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale o altre rientranti nelle tipologie di cui al successivo art. 3, nonchè dell'autorizzazione commerciale per la vendita di prodotti.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, possono altresì partecipare i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono o scambiano oggetti in modo del tutto sporadico od occasionale.

3. Per poter partecipare al mercatino, gli operatori interessati dovranno presentare domanda al sindaco dalla quale risulti il titolo di partecipazione (commerciante professionista, operatore iscritto al REC munito di autorizzazione temporanea o operatore non professionale).

4. Alla richiesta, nella quale ciascun partecipante dovrà preventivamente fare dichiarazione ai sensi degli artt.

126 e 128 del T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931 n. 773 e 242 e 247 del R.D. 6.5.1940 n. 635; art. 19, n. 18 del D,P,R, 24 luglio 1977 n. 616, dovrà essere allegata - per ciascuna categoria - la seguente documentazione:

- a) per i commercianti professionisti: copia autenticata dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio;
- b) per gli operatori iscritti al REC: copia autenticata del certificato di iscrizione;
- c) per gli operatori non professionali: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale dovrà risultare la loro condizione di venditori non professionali e di non essere soggetti tenuti ai registri I.V.A.; modulo da richiedere al proprio Comune di residenza (se residenti fuori regione tale modulo dovrà essere rilasciato dal Sindaco del Comune di Venezia) così come previsto dall'allegato b) alla deliberazione della G.R. del Veneto n. 1842 del 23 aprile 1996, nonchè un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numero di oggetti, che intendono porre in vendita: tale elenco verrà timbrato unitamente al modulo di cui sopra e rimarrà nella disponibilità dell'operatore per eventuali successivi controlli.

5. L'autorizzazione alla partecipazione viene rilasciata dal funzionario responsabile, previa verifica dei presupposti di legge, mediante atto di concessione del posteggio.

Art. 3 OGGETTO

1. Il mercatino ha come oggetto il commercio di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose antiche in genere e oggetti d'antiquariato o materiale vario di epoca non recente.

2. Durante la manifestazione, all'interno dell'area interessata, è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche del precedente comma.

Art. 4 ORARIO

1. Il mercatino si svolgerà secondo il seguente orario:

- a) mesi da aprile e a settembre: dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- b) per i rimanenti mesi: dalle ore 8,30 alle ore 18,00.

2) L'occupazione del posteggio potrà avvenire non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 8,30.

3. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino. In caso di abbandono anzitempo, il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare nel corso della medesima giornata.

4. In concomitanza con il mercatino, è concessa la facoltà di deroga alla chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa del centro capoluogo.

Art. 5 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Lo spazio massimo concedibile è di ml. 4x3.

2. I posteggi assegnabili a commercianti soggetti ad iscrizione al R.E.C. sono stabiliti in n. 25

3. I posteggi assegnabili a venditori non professionali sono stabiliti in n. 25.

4. L'assegnazione del posteggio è limitata all'anno, eventualmente rinnovabile, successivo alla presentazione della domanda di

partecipazione, che dovrà pervenire al sindaco entro il 30 novembre di ciascun anno. Per i venditori non professionali l'autorizzazione è da intendersi limitata alle sei presenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/1995.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è redatta dall'ufficio commercio del Comune sulla base dell'anzianità di frequenza al mercatino assegnando per ogni presenza del soggetto riscontrata:

- punti uno nel caso di operatori professionali;
- punti due nel caso di operatori non professionali, procedendo al sorteggio nel caso di parità o di richieste superiori ai posteggi a disposizione.

6. La graduatoria di cui al precedente comma ha validità limitata all'anno a cui si riferisce.

7. I posteggi non occupati dopo le ore 8,30 saranno assegnati, limitatamente alla sola giornata, agli aspiranti presenti, previo adempimento delle formalità di cui all'art. 2 e al pagamento del canone.

Art. 6 ANTIQUARIATO

1. Per la vendita nell'ambito del mercatino di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971 n. 1062, è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 1 della legge n. 112/1991, da esporre per tutta la durata della manifestazione in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 7 DIVIETI

1. Durante lo svolgimento del mercatino è fatto divieto di:

- a) fare uso comunque di generatori di corrente;
- b) portare appresso cani per custodia;
- c) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita; a tale scopo bisogna servirsi degli appositi cassonetti;
- d) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- e) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
- f) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- g) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- h) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci.

2. L'ambulante non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

3. E' vietato lo scambio di posteggio tra i concessionari.

Art. 8 ASSENZE

1. Le assenze per più di quattro volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno, comportano la perdita del posto con decorrenza immediata.

2. In caso di assenza prolungata determinata da malattia o da altro impedimento di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Art. 9 DECADENZA

1. Si verifica la decadenza dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) mancato versamento del canone di posteggio;
- b) violazione dell'obbligo prescritto dal precedente art. 3 circa la merce posta in vendita;
- c) sistematico mancato rispetto degli orari previsti dal presente regolamento (per almeno tre volte consecutive);
- d) nelle ipotesi di cui alla legge 112/1991 e regolamenti di attuazione;
- e) nelle ipotesi di cui al precedente art. 7, commi 2 e 3.

Art. 10 VIGILANZA

1. E' compito del servizio di polizia locale svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme regolamentari e di igiene.

2. Per la verifica della vetustà o meno degli oggetti esposti, del loro stato di usura ovvero di non corrente utilizzo, la Polizia Locale può avvalersi di esperti previamente nominati ausiliari di Polizia giudiziaria.

Art. 11 CANONE

1. La tassa annua di posteggio e occupazione spazio pubblico verrà stabilita nel Regolamento comunale TOSAP.

2. A tale scopo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, verranno distribuiti i bollettini di c/c postale per il relativo versamento da effettuarsi entro e non oltre il medesimo di febbraio successivo, pena l'esclusione dal mercatino.

3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di stabilire, di anno in anno, gli importi dovuti.

4. Gli importi di cui sopra sono dovuti anche da chi occupa il posto in forma precaria a partire dalla seconda volta nell'arco dell'anno solare, sempre con versamento tramite c/c postale. In caso di ritiro dell'espositore nell'anno in corso, non sarà restituito l'importo versato. Il pagamento della tassa non dà diritto alla conservazione del posto.

5. Ai venditori non professionisti si applica la tassa prevista dal regolamento TOSAP. La tassa viene riscossa contestualmente all'apposizione del timbro sul modulo in possesso dell'operatore rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia se lo stesso è residente in Regione diversa dal Veneto.

Art. 12 SANZIONI

1. Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche e le relative sanzioni comminate direttamente dall'Autorità comunale a mezzo dell'Agente accertatore.

2. Per le violazioni non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 50,00 a € 300,00.

3. Per l'applicazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. L'operatore non professionale che dichiara il falso sarà perseguito ai sensi delle leggi penali in vigore e non potrà più accedere, nel territorio regionale alle manifestazioni di questo tipo.

5. In caso di accertamento di infrazione alle prescrizioni del comma che precede, il sindaco entro 15 giorni invia copia del verbale al sindaco del

Comune che ha rilasciato l'apposito modulo e alla Giunta regionale per i provvedimenti conseguenti.

Art. 13 RINVIO

1. Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme, è fatto esplicito richiamo alla legge 112/1991 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per l'anno 2013 il termine per la presentazione delle domande viene, eccezionalmente, fissato al 24.05.2013.
2. La graduatoria per la prima assegnazione sarà stilata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.